

TRIBUNALE ROMA

24 FEBBRAIO 1994

PRESIDENTE: CAMPOLONGO

ESTENSORE: CRESCENZI

PARTI: MARESCA

(Avv.ti De Tommaso e Selliti)

RAI

(Avv.ti Irti, Esposito, Savini)

TORTORA

(Avv.ti Barra Caracciolo,
Franzi)

Cinematografia •

Sceneggiato rievocante un fatto di cronaca • Rispetto della verità storica • Limiti

L'obbligo di rispetto della verità storica (nella specie: in un'opera cinematografica rievocante una vicenda di cronaca giudiziaria) non può tradursi nel divieto di ogni diversa lettura della vicenda rappresentata, la

quale pur conforme alla ricostruzione dei fatti quali accertata da un giudicato penale, risulti discostarsi dalla rappresentazione che di quella vicenda fu data all'epoca dei fatti.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con il ricorso al Pretore di Roma in data 11 marzo 1983 l'attrice ha chiesto il sequestro dello sceneggiato « Il caso Pupetta Maresca » che la S.p.a. RAI si apprestava a trasmettere e che era dedicato alla ricostruzione delle vicende legate all'uccisione — avvenuta circa trenta anni prima — da parte di essa attrice dell'omicida del marito, lamentando che l'opera risultava lesiva del proprio onore; a seguito dell'ordine del Pretore di integrazione del contraddittorio, il ricorso, originariamente proposto nei confronti della RAI e della Tiber Films s.r.l., quale produttrice dell'opera, è stato notificato agli autori dello sceneggiato signori Riccardo Tortora e Marisa Malfatti. In esito al procedimento d'urgenza, il Pretore, con ordinanza in data 7 novembre 1986, ha disposto l'eliminazione di alcune sequenze e l'inserimento di altre dirette ad illustrare la posizione difensiva dell'attrice nell'ambito del predetto giudizio, fissando il termine di giorni novanta per l'instaurazione del giudizio di merito.

Con citazione notificata il 5 febbraio 1987 l'attrice ha convenuto dinanzi a questo tribunale la RAI, la Tiber Films, e gli autori dello sceneggiato, signori Tortora e Malfatti, ed ha chiesto che venga inibita la proiezione dell'opera, con la condanna dei convenuti al risarcimento dei

* La sentenza del Tribunale di Roma sembrava aver chiuso la vicenda (Pret. Roma 7 novembre 1986, in questa *Rivista*, 1987, 671) nella quale il giudicante si era improvvisato regista e sceneggiatore ordinando non solo la soppressione di talune scene, ma addirittura l'inserimento di altre di cui veniva indicato il contenuto.

Per altri casi di versioni cinematografiche o televisive di vicende di cronaca v. Trib. Roma 2 febbraio 1994, in questa *Rivista*, 1994, 339 (con nota di U. Izzo, *La critica per immagini: un diritto virtuale?*); App. Roma 11 febbraio 1991, in *Giust. civ.*, 1991, I, 996; Pret. Firenze 3 marzo 1986, in questa *Rivista*, 1986, 913 (con nota di M. GARUTTI, *Cronaca nera ed opera cinematografica (il film sul « mostro di Firenze »)*).

La decisione tuttavia non è servita ad impedire che l'autorità giudiziaria penale attraverso una cognizione a dir poco sommaria dei rudimenti della procedura civile (ad es. trascurando l'art. 669-novies, comma 3, cod. proc. civ. applicabile secondo il principio *tempus regit actum*), ritenesse persistere l'ordine inibitorio e disponesse il sequestro « ovunque si trovi » della pellicola. La decisione del G.I.P. di non convalidare il sequestro conferma le già diffuse perplessità sulla possibilità di sanzionare penalmente l'inosservanza di provvedimenti cautelari a tutela della personalità. Sul punto v. ampiamente, con citazione delle varie posizioni in dottrina e in giurisprudenza, E.A. DINI - G. MAMMONE, *I provvedimenti d'urgenza*⁶, Milano, 1993, p. 703 ss.

danni, deducendo che, nonostante le modifiche imposte con il provvedimento d'urgenza, lo sceneggiato televisivo risultava, comunque, lesivo del proprio onore e della propria reputazione, in quanto tendente a correlare l'omicidio commesso dalla Maresca con aspetti della vita della stessa che erano, invece, stati giustamente obliterati nella sentenza penale che aveva esclusivamente individuato nell'amore e nel desiderio di giustizia i moventi del delitto.

A seguito della mancata iscrizione a ruolo della causa, l'attrice ha proceduto alla riassunzione della stessa con atto notificato il 24 marzo 1987.

Con ordinanze in data 4 maggio 1987 e 12 ottobre 1987 il Giudice istruttore ha disposto la rinnovazione della notificazione nei confronti dei convenuti Tortora e Malfatti; con successiva ordinanza in data 13 luglio 1988 ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'autore del commento musicale; all'udienza del 10 gennaio 1989 il procuratore dell'attrice ha dato atto dell'avvenuta notificazione dell'atto introduttivo alla CAM, quale autrice delle musiche, ed al Tortora ed alla signora Calvino Giulia Valeria, quali eredi di Marisa Malfatti.

Nella contumacia della Calvino e della Tiber Films s.r.l., la causa è stata istruita con la produzione di documenti ed è stata quindi rimessa al collegio; questo, con ordinanza in date 28 novembre 1991-19 marzo 1992, ha rimesso la causa istruttoria al fine di procedere alla visione dello sceneggiato; espletato tale incombenza, la causa è stata nuovamente rimessa al collegio sulle conclusioni sopra trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — La domanda proposta dall'attrice non può essere accolta.

È, infatti, opinione del collegio che lo sceneggiato non contenga aspetti suscettibili di ledere l'onore e la reputazione della Maresca. Difatti, l'opera non si discosta, nell'individuazione delle motivazioni del delitto, dalla versione dei fatti assunta a fondamento della sentenza penale; la rappresentazione della vicenda recepitata nell'opera pone in chiaro risalto la profondità del legame sentimentale tra l'attrice ed il marito e la reazione di sofferenza e di rabbia seguita alla sua uccisione; in concreto, lo sceneggiato si limita ad ambientare la vicenda umana dell'attrice ed il suo gesto nel contesto del tessuto camorristico napoletano e nel quadro della cultura di violenza che tale ambiente esprimeva; e d'altro canto non si vede come il racconto del delitto compiuto dalla Maresca possa prescindere da tali aspetti che, non soltanto ne costituiscono lo scenario storico, ma ne rappresentano l'evidente matrice culturale: solo una cultura che legittimi il ricorso alla violenza e che si caratterizzi esplicitamente come « deviante » rispetto agli schemi etici e giuridici che informano la società civile poteva alimentare nella Maresca la determinazione di vendicare l'uccisione del marito.

Non sembrano quindi condivisibili i rilievi esposti dalla difesa dell'attrice: lo sceneggiato non attribuisce alla Maresca la partecipazione ad attività camorristiche; semplicemente la rappresenta come personaggio sintonico al contesto culturale nel quale si origina e si colloca il delitto; e l'eventuale caratterizzazione negativa che una tale raffigurazione comporti non può ovviamente ritenersi lesiva dell'onore e della reputazione dell'attrice. In particolare, si deve escludere che questa possa lamentare l'illiceità di una lettura della vicenda che si discosti dalla sua personale percezione del proprio gesto e del proprio personaggio o che infici in qualche modo le connotazioni « eroiche » del crimine che arricchirono e

colorarono le cronache giudiziarie dell'epoca; non sono certo questi i parametri ai quali può ancorarsi la valutazione della legittimità dall'opera; né può pretendersi da parte dell'attrice che ogni ricostruzione della vicenda resti esclusivamente legata alle suggestioni ed agli « accenti evidentemente commossi » figuranti nella sentenza penale, secondo quanto lamenta la difesa dell'attrice nelle note di udienza in data 26 maggio 1988 (p. 17).

Infatti, in relazione al diritto di cronaca, l'ordinamento giuridico tutela il diritto del soggetto rappresentato al rispetto della verità storica e, quindi, in concreto, il diritto della Maresca a che lo sceneggiato non alteri la narrazione dei fatti, attribuendole comportamenti o motivazioni che — in quanto in contrasto con la ricostruzione del delitto recepita dai Giudici penali — possano risultare denigratorie; di contro deve escludersi che l'ordinamento giuridico offra tutela all'eventuale mitizzazione che la persona abbia acquisito nell'immaginario collettivo; in particolare, si deve logicamente escludere la configurabilità di un generale obbligo, incombente su tutti coloro che si apprestino alla ricostruzione della vicenda, all'uso di toni enfattizzanti e di accenti epici e di un correlativo diritto all'obliterazione degli aspetti di maggiore crudezza (quali il contesto culturale del delitto, lo scenario di lotta per il controllo del mercato ortofrutticolo di Napoli nel quale il delitto si colloca, gli effetti connessi all'uccisione di un boss di primo piano della camorra, ecc.) che pure rivestono un indubbio ed oggettivo rilievo ai fini della comprensione della vicenda e della storia della malavita napoletana. In tale prospettiva, possono essere condivise solo parzialmente le considerazioni esposte nel provvedimento pretorile, nel quale si giunge a sostenere, con riguardo alla parte afferente la ricostruzione del delitto e del successivo processo, che « nessun particolare dello sceneggiato può pregiudicare onore, decoro e reputazione della ricorrente: la reazione istintiva dello spettatore è sicuramente di grande comprensione e compassione »; in sostanza, dunque, l'opera, in questa prima parte, risulta pienamente rispettosa della personalità della Maresca, dando ampio risalto alle motivazioni « passionali » del delitto, in coerenza con l'interpretazione di questo che informa il giudicato penale. Ed allora non sembra, invero, giustificata l'esigenza avvertita dal Pretore di eliminare alcune sequenze e di inserirne altre: la scena del litigio intercorso tra il Simonetti ed un familiare dell'attrice appare del tutto marginale e non sembra in alcun modo suscettibile di incidere negativamente sulla percezione complessiva del personaggio, considerato anche che nella scena immediatamente precedente si dà esplicitamente conto del dissenso dell'attrice e dei suoi familiari circa eventuali composizioni bonarie della questione; analogamente, appare del tutto superfluo l'inserimento nell'opera di una scena rivolta ad introdurre — mediante un attore che rappresenti il difensore della Maresca — nell'ambito della ricostruzione del processo le tesi della difesa, perché queste risultano sostanzialmente permeare tutta la narrazione della vicenda, e sono comunque ribadite esplicitamente nei commenti giornalistici che inframezzano il racconto del processo; se, quindi, può essere significativo nel corso dello sceneggiato dare conto delle diverse tesi sostenute dall'accusa, sembra del tutto ultroneo dare spazio all'intervento svolto dai difensori, proprio in quanto allo spettatore è già stata rappresentata la verità sostenuta dalla Maresca; del pari, una volta accertato che lo sceneggiato non lede la figura dell'attrice, non si ravvisa alcuna necessità di informare lo spettatore della ri-

duzione di pena ottenuta dalla Maresca in appello per effetto della concessione di attenuanti, fatto che sembra solo rappresentare un dettaglio tecnico di nessun rilievo nel contesto della complessiva esposizione della vicenda e della rappresentazione del personaggio che ne fu protagonista.

Nella prospettiva sopra delineata è chiaro che non possono essere condivise le motivazioni che hanno indotto il Giudice del procedimento cautelare ad ordinare l'eliminazione di tutta la parte dello sceneggiato dedicata alle vicende successive al processo; e ciò, essenzialmente, perché non sembra corretto il ragionamento svolto dal Pretore ed esplicitato nella parte conclusiva della motivazione del provvedimento, secondo il quale lo sceneggiato doveva rigidamente attenersi alla « dimensione altamente drammatica e pateticamente leggendaria » nella quale la Corte di Assise di Appello di Napoli aveva inserito la figura della Maresca. In sostanza, nel provvedimento pretorile la lesione dell'onore viene individuata nel ridimensionamento del personaggio dell'attrice rispetto alle connotazioni da tragedia greca che allo stesso erano state attribuite nelle pronunce penali, quasi che, per effetto del giudicato, la figura della Maresca debba restare cristallizzata in questa prospettiva epica.

Come già evidenziato il diritto al rispetto della verità storica non può tradursi nel divieto di ogni diversa lettura della vicenda che, pur conformandosi alla ricostruzione dei fatti quale accertata nel giudicato penale, risulti in concreto discostarsi — facendo, peraltro, riferimento ad accadimenti successivi — dai toni enfaticanti o dagli insistiti parallelismi con vicende proprie della tragedia greca, che caratterizzarono le cronache dell'epoca e che si riflettono anche nelle sentenze penali.

D'altro canto deve rilevarsi come nello sceneggiato ci si limiti di fatto a narrare in pochi minuti le successive apparizioni della Maresca in spettacoli pubblici ed in una conferenza stampa; vicende che non solo hanno un chiaro rilievo nell'economia generale dello sceneggiato (in quanto costituisce comune tecnica di narrazione dei fatti di cronaca rendere lo spettatore edotto anche dei successivi sviluppi della vita del protagonista), ma contribuiscono anche ad illustrare l'articolata personalità della Maresca, senza, peraltro, attribuirle connotazioni che possano risultare oggettivamente lesive, se non in riferimento ad un'immagine mitizzata dell'attrice, che, come già rilevato, non può costituire oggetto di tutela giuridica.

La domanda proposta dall'attrice deve, pertanto, essere rigettata, con la conseguenziale caducazione del provvedimento d'urgenza pronunciato dal Pretore.

Peraltro, non possono trovare accoglimento neppure le domande proposte in via riconvenzionale dai convenuti, in quanto il fatto costitutivo di queste deve indubbiamente individuarsi nel promovimento del procedimento d'urgenza; con la conseguenza che, nella specie, non può farsi riferimento ai criteri generali in tema di danno da fatto illecito, dovendo la questione valutarsi in relazione alla disciplina della responsabilità processuale di cui all'art. 96 cod. proc. civ. « il quale prevede i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali della parte e fissa un'integrale e completa disciplina della responsabilità processuale, esaurendone tutte le ipotesi, con la conseguenza che resta preclusa ogni possibilità di invocare i principi generali della responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ. » (Cass., S.U., 6 febbraio 1984, n. 874); e, nella specie, poiché non consta che il provvedimento pretorile sia stato mai posto in esecuzione, sembra necessario fare riferimento alla fattispe-

cie di cui al comma 1 della citata norma di cui all'art. 96 cod. proc. civ., che — secondo quanto precisato in dottrina — trova applicazione anche in relazione a quelle ipotesi di illecito processuale, che emergono in procedimenti esecutivi o cautelari e che non risultino riconducibili alla previsione del comma 2 della norma; con la conseguenza che la configurabilità di un'eventuale responsabilità dell'attrice resta subordinata all'accertamento nella condotta processuale della stessa degli estremi della mala fede o della colpa grave; e la particolarità e l'obiettivo opinabilità delle questioni controverse, con specifico riguardo alla sostanziale carenza di orientamenti giurisprudenziali definiti, inducono ad escludere che l'azione giudiziale proposta dall'attrice sia stata caratterizzata da mala fede o colpa grave.

Il rigetto delle domande proposte da tutte le parti e la sussistenza di giusti motivi, individuabili nella rilevata peculiarità della vicenda all'origine della controversia, legittimano l'integrale compensazione delle spese tra tutte le parti del processo.

P.Q.M. — il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Assunta Maresca nei confronti della Rai S.p.A. di Riccardo Tortora, di Valeria Giulia Calvino e della Tiber Films s.r.l. e della CAM s.r.l., nonché sulle domande riconvenzionali proposte dalla RAI S.p.A. e dal Tortora, ogni ulteriore istanza e deduzione disattesa, rigetta le predette domande e dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.